

## CONTRATTO DI RICERCA

### TRA

L'Ente e/o Società.....( di seguito denominata “Parte committente” ) , con sede e domicilio fiscale in ....., C.F. n. ...., P.I. n. .... in persona del suo legale rappresentante .....

### E

Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (di seguito denominato “Dipartimento”) con sede e domicilio fiscale in Roma Via dei Marsi 78– 00185 Roma, C.F. n. 80209930587, P.I. n. 02133771002 rappresentato dal Direttore Prof.....

### PREMESSO CHE

.....

.....

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1 – Oggetto del contratto**

La parte committente affida al Dipartimento, che accetta, l'esecuzione di una ricerca/programma di ricerca concernente (*è necessario fornire un'ampia e dettagliata descrizione della ricerca, di norma, mediante un allegato tecnico*)

#### **Articolo 2 – Programma della ricerca**

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'eventuale Allegato tecnico nel quale, fra l'altro, vengono riportati gli obiettivi che si intendono perseguire. Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all'evoluzione degli stessi potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto, aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

#### **Articolo 3 – Responsabile scientifico**

Il Dipartimento designa il Prof./Dott..... quale responsabile scientifico dell'esecuzione della ricerca (*possono essere designati più responsabili*).

La Parte committente designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione della ricerca il Dott.....

#### **Articolo 4 - Corrispettivo**

La Parte committente si impegna a versare al Dipartimento, fermo restando quanto previsto al successivo art.10, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la somma di € ..... + IVA.

#### **Articolo 5 – Modalità di pagamento**

La Parte committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente articolo 5 con le seguenti modalità:

- il ...% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il ...% dell'ammontare totale del contratto al .....
- il restante ...% al .....

Le somme saranno corrisposte con le modalità sopra descritte in seguito ad emissione di un avviso di fattura da parte del Dipartimento. La fattura verrà emessa ad effettivo introito corrisposto sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ intestato al Dipartimento \_\_\_\_\_

### **Articolo 6 – Durata del contratto**

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte del Dipartimento e della Parte Committente e avrà la durata di ....., con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti, da proporre con anticipo di almeno ... mesi.

### **Articolo 7 – Segretezza**

*(ai sensi degli artt. 98,99 d.lgs 10 febbraio 2005 n.30 i contratti di ricerca per conto di terzi prevedono la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all'efficacia del contratto, se il committente richiede un'estensione ulteriore, questa comunque non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto).*

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto.

La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

### **Articolo 8 - Consulenze esterne**

Il Dipartimento .....potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. Qualora partecipino all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università questi dovranno essere autorizzati dall'Ateneo di provenienza e debitamente riportati nell'elenco del personale universitario che si allega al presente contratto.

### **Articolo 9 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni**

I risultati della ricerca saranno di proprietà della Parte committente, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

Il Dipartimento potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta della parte Committente, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

### **Articolo 10 – Risultati brevettabili**

*(Per l'art. 10 si propongono due clausole alternative: A e B (articolato in tre ipotesi b1 b2 e b3). La scelta deve essere il frutto di considerazioni legate alla specificità del rapporto, alla natura del partner committente, alle caratteristiche delle invenzioni suscettibili di tutela, alle prospettive di sfruttamento della stessa).*

**Clausola A)** Gli eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell'ambito della ricerca, saranno di proprietà della parte committente, salvo il riconoscimento del diritto morale dell'autore/inventore così come previsto dalla normativa vigente. A titolo di equo premio, la parte Committente si obbliga a corrispondere al Dipartimento di spesa: un importo pari ad €.....(determinare un corrispettivo minimo pari almeno al 10% del valore del finanziamento oggetto del presente contratto se lo stesso non è superiore ad € 52.000,00 (cinquantaduemila) + IVA; se il valore del finanziamento oggetto del presente contratto è superiore a € 52.000,00, in aggiunta a quanto determinato sopra va calcolato un ulteriore 5% minimo sulla parte eccedente l'importo di € 52.000,00.) Tale equo premio andrà corrisposto al Dipartimento al momento del deposito della prima domanda di brevetto.

La Parte committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore e l'ente da cui dipende, con l'obbligo di comunicare alla Sapienza, nel termine di 30 gg, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Tale comunicazione deve essere inoltrata a Sapienza Università di Roma, Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione, Sett. Trasferimento Tecnologico, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma per posta tradizionale o elettronica all'indirizzo [trasf\\_tecnologico@uniroma1.it](mailto:trasf_tecnologico@uniroma1.it)

**Clausola B)** Eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell'ambito della ricerca, saranno di proprietà comune e verranno depositate congiuntamente. L'Università "La Sapienza", nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto, si obbliga a concedere al committente, in regime di licenza esclusiva, la propria quota di titolarità:

*(tre opzioni)*

**b1.** secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi;

**b2.** a fronte di un corrispettivo iniziale a titolo di lump-sum e di royalties periodiche, da calcolare sul fatturato lordo derivante dallo sfruttamento dell'invenzione (per un numero di anni...e/o fino a concorrenza max di n.... volte il valore del finanziamento) riconosciuto con il presente contratto, secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi.

**b3.** a fronte di un corrispettivo forfettario una tantum pari a € .....(*determinare un corrispettivo minimo pari almeno al 15% del valore del finanziamento oggetto del presente contratto se il valore dello stesso non è superiore ad € 52.000,00 (cinquantaduemila) + IVA; se il valore del finanziamento oggetto del presente contratto è superiore a € 52.000,00, in aggiunta a quanto determinato sopra va calcolato un ulteriore 8% minimo sulla parte eccedente tali € 52.000,00*) . Tale importo andrà corrisposto per metà all'atto di deposito della prima domanda di brevetto e per l'altra metà al rilascio del primo brevetto (italiano od estero).

### **Articolo 11 – Utilizzo del logo**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo , straordinario o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

### **Articolo 12 – Recesso unilaterale dal contratto**

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno...

In caso di recesso ad opera della Parte committente, essa corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. (*Sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall'art.1671c.c. in materia di appalto, in caso di recesso della parte committente, preveda la corresponsione al Dipartimento di un' ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto per la ricerca*)

### **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Sapienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

### **Articolo 14 - Controversie**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

### **Articolo 15 – Registrazione e spese**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte committente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della parte committente.

Roma lì, .....

PER IL DIPARTIMENTO

PER LA PARTE COMMITTENTE